

## REGOLAMENTO (CE) N. 239/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

**che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 34, paragrafo 2, l'articolo 145, lettere c), d), k) e n),

considerando quanto segue:

- (1) Il testo di talune definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004<sup>(2)</sup> deve essere reso più chiaro. In particolare occorre chiarire la definizione di «pascolo permanente» contenuta nel punto 2 del suddetto articolo e introdurre inoltre una definizione del termine «erba e altre piante erbacee da foraggio». In tale contesto occorre tuttavia considerare che gli Stati membri devono disporre di una certa flessibilità per poter tener conto delle condizioni agronomiche locali.
- (2) L'introduzione di un pagamento per il luppolo alle associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime<sup>(3)</sup> comporta la necessità di modificare alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 796/2004 e di introdurre disposizioni particolari in merito alla procedura di presentazione delle domande e ai controlli del regime di aiuto considerato.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell'ambito della condizionalità, alcuni obblighi specifici a carico della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie coltivabile da mantenere nei nuovi Stati membri e stabilire gli obblighi individuali incombenti agli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone, in determinate situazioni, l'obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. Tale autorizzazione comprende anche la possibilità di convertire ad altri usi superfici adibite a pascolo permanente, purché, per compensare tale conversione, una superficie equivalente sia investita a pascolo permanente. In questi casi è opportuno disporre che, in deroga alla definizione di «pascolo permanente» contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, le superfici così investite siano considerate superfici adibite a pascolo permanente a datare dal momento dell'impianto.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, un agricoltore può essere tenuto a riconvertire a pascolo permanente superfici adibite in passato a pascolo permanente e da esso convertite ad altri usi entro un periodo determinato. È opportuno prolungare tale periodo affinché l'onere connesso all'obbligo di mantenere pascoli permanenti sia più equamente ripartito tra gli agricoltori.
- (6) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri devono fissare, per la presentazione della domanda unica, una data non successiva al 15 maggio di un dato anno. In considerazione delle specifiche condizioni climatiche, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri, è opportuno disporre che tale deroga si applichi anche ad Estonia, Lettonia e Lituania. La data del 15 giugno va inoltre applicata alla notifica all'autorità competente delle successive modificazioni della domanda unica, secondo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.